



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC DI CUI ALL'ART. 22 BIS DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2010, N.240**

Emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 1914/2025 Prot. n. 357611 del 28/11/2025 Entrata in vigore
02 dicembre 2025

Articolo 1 – Oggetto e finalità	1
Articolo 2 – Destinatari degli incarichi post-doc	2
Articolo 3 – Durata	2
Articolo 4 – Procedure di attivazione	2
Articolo 5 – Bandi di selezione	3
Articolo 6 – Commissione giudicatrice	3
Articolo 7 – Valutazione, colloquio, selezione e graduatoria di merito	4
Articolo 8 – Proroga degli incarichi post-doc	4
Articolo 9 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo	4
Articolo 10 – Diritti e doveri dei titolari di incarico post-doc	5
Articolo 11 – Divieto di cumulo, incompatibilità e aspettativa	5
Articolo 12 – Sottoscrizione e decorrenza del contratto	5
Articolo 13 – Scioglimento del rapporto contrattuale	6
Articolo 14 – Disposizioni finali	6
Articolo 15 – Entrata in vigore	6

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento da parte dell'Università degli Studi di Ferrara, d'ora in poi denominata "Università", degli incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. Gli incarichi post-doc sono conferiti mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

3. Gli incarichi post-doc non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università e non possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 2 – Destinatari degli incarichi post-doc

1. Possono concorrere alla selezione per gli incarichi post-doc coloro che risultino in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Non possono partecipare alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc coloro che hanno fruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (nel testo vigente successivamente all'entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79) e il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (art. 22 comma 1 Legge 240/2010).
3. Non possono essere titolari di un incarico post-doc conferito a norma del presente regolamento i parenti e gli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente alla struttura che ha richiesto il bando ovvero del Rettore, del Direttore generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. All'atto della sottoscrizione del contratto, il titolare dell'incarico post-doc deve presentare apposita dichiarazione attestante l'assenza di incompatibilità.

Articolo 3 – Durata

1. L'incarico post-doc ha una durata minima di 12 mesi e una durata massima di 36 mesi, comprese eventuali proroghe, anche non continuative.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22-bis della Legge n. 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i 36 mesi. Il termine massimo è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Non può superare gli undici anni, anche non continuativi, la durata complessiva dei rapporti instaurati (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca):
 - ai sensi dell'articolo 22 della L. n. 240/2010 (Contratti di ricerca),
 - ai sensi dell'articolo 22-bis della L. n. 240/2010 (Incarichi post-doc),
 - ai sensi dell'articolo 22-ter della L. n. 240/2010 (Incarichi di ricerca),
 - ai sensi dell'articolo 24 della L. n. 240/2010 (Ricercatori a tempo determinato).
4. Ai fini del computo della durata massima di cui ai commi precedenti, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 4 – Procedure di attivazione

1. Il conferimento degli incarichi post-doc avviene tramite pubblicazione di un bando di selezione che preveda la valutazione dei candidati da parte di una Commissione nominata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.
2. Per il conferimento degli incarichi post-doc sono necessari, nell'ordine:
 - a) la proposta di attivazione degli incarichi, deliberata dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria a maggioranza assoluta degli aventi diritto, che deve indicare:
 - un professore o un ricercatore quale responsabile della ricerca (che deve garantire una permanenza in servizio per l'intero periodo dell'incarico a selezione);
 - uno o più settori scientifico disciplinari di interesse rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare;

- le attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione da svolgere;
- la durata del contratto;
- l'importo del contratto;
- la copertura economico-finanziaria e/o il progetto di ricerca nazionale, europeo o internazionale, compresi tutti gli elementi necessari alla sottoscrizione del contratto;
- i nominativi di due commissari che valuteranno le istanze dei candidati insieme al responsabile della ricerca;
- la modalità di svolgimento del colloquio (in presenza o online);
- la lingua nella quale si svolgerà il colloquio.

b) l'approvazione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, che ne verifica la rispondenza agli interessi generali dell'Università e la sostenibilità finanziaria e ne autorizza la spesa.

3. Gli incarichi post-doc possono essere conferiti direttamente ai candidati risultati vincitori di selezioni o individuati nell'ambito di progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali o nell'ambito di un'azione Marie Skłodowska-Curie (MSCA), qualora il progetto preveda che l'Università di Ferrara sia l'Università ospitante, purché la selezione sia adeguatamente documentata, assicuri il valore scientifico del progetto e il candidato sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

4. Gli incarichi post-doc finanziati dall'Unione Europea e da altri organismi pubblici italiani, stranieri o internazionali, o fondazioni di ricerca scientifica di particolare interesse sociale seguono le regole stabilite dal programma di finanziamento e dagli eventuali Regolamenti di Ateneo intesi a definire tali finanziamenti. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate solo in quanto compatibili con le regole stabilite dal programma di finanziamento.

Articolo 5 – Bandi di selezione

1. La selezione per il conferimento degli incarichi post-doc è volta ad individuare il candidato in possesso di un profilo scientifico-professionale idoneo allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico.
2. I bandi di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc vengono emanati con decreto rettorale e vengono resi pubblici per 15 giorni mediante affissione nell'Albo Ufficiale dell'Università nonché mediante inserimento nel sito internet dell'Università e negli appositi siti del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
3. Il bando precisa la durata dell'incarico e contiene informazioni dettagliate sulle funzioni specifiche del titolare dell'incarico post-doc, sui diritti e i doveri inerenti alla posizione nonché sul trattamento economico e previdenziale.
4. I candidati devono possedere i requisiti di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico alla data di scadenza del bando.

Articolo 6 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, fra i quali il responsabile della ricerca e due professori o ricercatori, anche a tempo determinato.
2. Per la composizione delle commissioni esaminatrici, si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 165/2001. Della Commissione non possono far parte i docenti che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240 del 2010.
3. I nominativi dei commissari saranno resi pubblici nel bando di selezione.
4. La Commissione, nel corso della prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali. I criteri saranno pubblicati sul sito web dell'ateneo.

5. I commissari dovranno dichiarare di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli altri commissari e con i candidati (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172), dovranno dichiarare altresì l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. e di non essere stati condannati, anche con sentenza, non passato in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel titolo II, Capo I del Codice Penale (art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001).

6. I lavori della Commissione devono terminare entro 2 mesi dalla data di scadenza del bando.

7. Per eccezionali e comprovati motivi, segnalati dal presidente della Commissione, il Rettore può prorogare una sola volta e per non più trenta giorni il predetto termine.

Articolo 7 – Valutazione, colloquio, selezione e graduatoria di merito

1. La selezione di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento è per titoli e colloquio.

2. Per la valutazione dei candidati, la Commissione ha a disposizione 100 punti. In sede di prima riunione, la Commissione stabilirà i punteggi da attribuire alla valutazione dei titoli e al colloquio. Stabilirà altresì il punteggio minimo da ottenere nella valutazione dei titoli per essere ammessi al colloquio e il punteggio minimo da ottenere nella valutazione del colloquio per essere inseriti in graduatoria.

3. La convocazione per il colloquio, da tenersi nella lingua indicata nel bando, è pubblicata sul sito web dell'Ateneo con un preavviso di almeno 15 giorni, contestualmente alla valutazione dei titoli.

4. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio. A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.

5. La graduatoria resta in vigore per un anno dal Decreto Rettorale di approvazione atti ed è pubblicata sul sito web dell'Ateneo. Tale pubblicazione vale, a tutti gli effetti di legge, quale comunicazione ufficiale ai candidati.

6. I candidati collocati in graduatoria dopo il vincitore, possono essere chiamati a stipulare un contratto con le stesse caratteristiche di quello a selezione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta di un Dipartimento.

Articolo 8 – Proroga degli incarichi post-doc

1. Il Consiglio di Dipartimento che ha attivato l'incarico post-doc, in seduta plenaria a maggioranza assoluta degli aventi diritto, può richiedere al Consiglio di Amministrazione la proroga dell'incarico nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'art. 3 del presente Regolamento trasmettendo la delibera agli uffici competenti almeno due mesi prima della scadenza dell'incarico.

2. La proroga dell'incarico per motivate esigenze legate al completamento o alla prosecuzione della ricerca avviene alle medesime condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico iniziale.

3. La proroga del contratto non può essere richiesta per un periodo inferiore a 6 mesi.

Articolo 9 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Il titolare dell'incarico post-doc ha diritto ad un trattamento economico il cui ammontare è determinato sulla base dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

2. Al titolare dell'incarico post-doc si applica il trattamento fiscale previsto per i redditi di lavoro dipendente. Per quanto riguarda la contribuzione pensionistica e previdenziale trova applicazione quella prevista dalla gestione dell'INPS cui il titolare sarà iscritto in ragione della natura del contratto.

3. L'importo onnicomprensivo indicato nel bando di selezione non è rivalutabile per l'intera durata del contratto, comprese le eventuali proroghe.

4. La relativa somma viene versata al beneficiario in 12 rate mensili.

Articolo 10 – Diritti e doveri dei titolari di incarico post-doc

1. L'incarico post-doc è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.
2. I titolari degli incarichi hanno il diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività, delle strutture e delle attrezzature della struttura presso la quale svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti nella struttura stessa.
3. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dal titolare dell'incarico post-doc per conto dell'Università nell'esecuzione delle proprie attività, saranno disciplinati in conformità alle previsioni del Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università vigente al momento del conseguimento dei risultati.
4. Il titolare dell'incarico post-doc è tenuto a rispettare le previsioni del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Ferrara
5. I titolari di incarico di ricerca per le scienze mediche sperimentali e cliniche, in correlazione alle esigenze finalizzate alla loro attività di ricerca e compatibilmente con queste ultime, possono svolgere anche attività assistenziale, su proposta motivata del Dipartimento o della struttura, sentito il responsabile della ricerca e previo formale accordo tra l'Università e le strutture sanitarie di riferimento.

Articolo 11 – Divieto di cumulo, incompatibilità e aspettativa.

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:
 - la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA),
 - la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - gli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della L. n. 240/2010;
 - i contratti di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010;
 - i contratti di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010;
 - qualunque altro rapporto di lavoro subordinato anche part time e/o a tempo determinato presso soggetti pubblici e privati;
 - gli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010 ante D.L. n. 36/2022.
2. Il dipendente in servizio presso pubbliche amministrazioni vincitore di un incarico post-doc deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 12 – Sottoscrizione e decorrenza del contratto

1. Il candidato al quale viene conferito un incarico post-doc sottoscrive con l'Università un contratto di lavoro subordinato.
2. La decorrenza dell'inizio del contratto non può superare i 180 giorni dall'approvazione della selezione per l'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque deve essere compatibile con l'attività di ricerca e/o la scadenza del finanziamento.
3. L'inizio dell'attività deve essere documentato mediante l'invio al Rettore e al Direttore di Dipartimento di una dichiarazione del titolare dell'incarico post-doc vistata dal responsabile scientifico.

Articolo 13 – Scioglimento del rapporto contrattuale

1. L'Università è legittimata a recedere dal contratto, sciogliendo il relativo rapporto con effetto immediato, se:

- a) il titolare dell'incarico omette ingiustificatamente di iniziare l'attività;
- b) il titolare dell'incarico sospende ingiustificatamente l'attività di ricerca per un periodo superiore a dieci giorni;
- c) il titolare dell'incarico omette ingiustificatamente di assolvere agli specifici compiti previsti dal contratto ovvero incorre in ripetute, gravi negligenze nell'assolvimento di tali compiti;
- d) sopravviene una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 ovvero emerge che, all'epoca dell'instaurazione del rapporto contrattuale, esisteva una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 11;
- e) il titolare del contratto non rispetti le previsioni del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici o del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Ferrara.

2. La delibera di esercizio del diritto di recesso è adottata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Consiglio del Dipartimento della struttura che ha proposto il conferimento dell'incarico post-doc.

3. Il titolare dell'incarico post-doc può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di trenta giorni indirizzato al Rettore. Il mancato rispetto di tale termine comporta la trattenuta dell'importo equivalente al compenso spettante per il periodo di preavviso non prestato.

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge n. 240/2010, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.